

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo nella seduta del 10/03/2022
e aggiornato con le novità della Legge di Bilancio 2026

Sommario

REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI.....	2
CONTRIBUZIONE ORDINARIA E CONTRIBUZIONE VOLONTARIA.....	2
CONTRIBUZIONE AL FONDO DERIVANTE DALLA CONVERSIONE DEL PREMIO DI PRODUTTIVITÀ	3
CONTRIBUZIONE AL FONDO PER REINTEGRO DI ANTICIPAZIONI.....	3
CONFERIMENTO DEL TFR PREGRESSO	3
REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE - TASSAZIONE DEI RENDIMENTI.....	4
REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI.....	5
REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI SUL MONTANTE MATURATO DAL 1.1.2007.....	5
A. PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE	5
B. RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (R.I.T.A.)	6
C. RISCATTI	6
D. TRASFERIMENTI	7
E. ANTICIPAZIONI	7
REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI SUI MONTANTI MATURATI FINO AL 31.12.2006	7
A. PRESTAZIONI EROGATE SOTTO FORMA DI RENDITA.....	8
B. PRESTAZIONI SOTTO FORMA DI CAPITALE (COMPRESSE LE ANTICIPAZIONI)	8
C. RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (R.I.T.A.).....	8

Il presente Documento illustra il regime fiscale della previdenza complementare e si compone delle seguenti sezioni:

1. Regime fiscale dei contributi;
2. Regime fiscale del fondo pensione (tassazione dei rendimenti);
3. Regime fiscale delle prestazioni.

REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

CONTRIBUZIONE ORDINARIA E CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

Dal 1° gennaio 2007, i contributi versati al fondo pensione dal datore di lavoro e dall'aderente in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, ovvero regolamenti di enti o aziende, oppure su base volontaria (anche con versamento tramite bonifico) sono deducibili dal reddito complessivo fino a un limite di 5.164,57 euro. **Tale limite, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è stato innalzato a 5.300,00 euro** (Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Legge di bilancio 2026). Sono inoltre deducibili, salvo diversa disposizione, i contributi aggiuntivi di cui all'art. 1, comma 171 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018) versati dal datore di lavoro al Fondo in virtù dell'applicazione di contratti collettivi (quindi, ad es., il c.d. "contributo contrattuale") o di norme di legge. Il TFR versato al Fondo, invece, non gode del vantaggio della deducibilità fiscale.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007 è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle predette forme, per un importo, comunque, non superiore a 2.582,29 euro annui. Pertanto, il "monte" accumulato del predetto bonus, può essere utilizzato, fino a completo esaurimento, a partire dal 6° anno, nel limite massimo consentito di euro 7.746,86, tutte le volte in cui siano versati contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57.

Per effetto della Legge di Bilancio 2026, a decorrere dal 2026, ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, viene consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle stesse, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di deducibilità pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi 5 anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque non superiore alla metà del predetto limite annuo (extradeducibilità pari a 2.650,00 € annui: quota aggiuntiva che potrà essere portata in deduzione, pari alla metà del nuovo importo massimo deducibile).

Il meccanismo prevede che se nei primi cinque anni di iscrizione non si è raggiunto il plafond di deducibilità, la parte non usufruita potrà essere sfruttata nei 20 anni successivi sotto forma di maggiore deducibilità fiscale, fermo restando un limite massimo annuo di 7.950,00 € (somma del limite annuo di € 5.300,00 + extradeducibilità € 2.650,00).

Fermo restando il summenzionato importo complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i **contributi versati a favore dei c.d. "soggetti fiscalmente a carico"** (così come individuati dall'art. 12 del Tuir¹), per la parte da questi non dedotta. Infatti, la deduzione spetta, in primo luogo, all'aderente fiscalmente a carico e, solo dopo aver esaurito il reddito di tale soggetto, all'aderente cui questo risulta a carico.

CONTRIBUTI NON DEDOTTI: COMUNICAZIONE DA FARE AL FONDO

Se l'ammontare dei contributi versati al Fondo non ha fruito, anche in parte, della deduzione dal reddito complessivo, l'aderente **comunica al Fondo, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento** ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, **l'importo non dedotto o che non sarà dedotto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi**. I contributi non dedotti, ove comunicati al Fondo, non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione delle prestazioni.

Il soggetto fiscalmente a carico comunica i contributi eventualmente non dedotti dal reddito dell'aderente cui risulta a carico (quest'ultimo effettuerà la comunicazione in nome e per conto del soggetto a carico nel caso in cui sia minorenne).

CONTRIBUZIONE AL FONDO DERIVANTE DALLA CONVERSIONE DEL PREMIO DI PRODUTTIVITÀ

Con la Legge di Bilancio per il 2017 (art. 1, comma 160, Legge n. 232/2016 dell'11 dicembre 2016), inoltre, nell'ambito degli interventi di "welfare" è stata introdotta la facoltà per i lavoratori di sostituire, anche parzialmente, il **premio di produttività con un versamento alle forme pensionistiche complementari**. Tale tipologia di contribuzione rimane **esclusa dalla tassazione** e non incide sui limiti di deducibilità sopra indicati. È inoltre previsto dal Legislatore, quale ulteriore misura di incentivo, che tali contributi non concorrano a formare la parte imponibile delle prestazioni richieste al Fondo: pertanto tali versamenti sono resi esenti da imposizione fiscale.

CONTRIBUZIONE AL FONDO PER REINTEGRO DI ANTICIPAZIONI

Il trattamento tributario dei contributi descritto nel paragrafo "Contribuzione ordinaria e contribuzione volontaria" è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa al Fondo a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, così come i contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente **deducibile dal reddito** complessivo dell'aderente nel limite di 5.164,57 euro (dal 2026, nel limite di 5.300,00 euro).

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto all'aderente un **credito d'imposta** pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. La disciplina appena esposta in riferimento al riconoscimento del credito d'imposta sul reintegro è riferita alle sole **anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data** (infatti, il richiamato beneficio fiscale non spetta se la somma che l'iscritto reintegra sia totalmente imputabile alla componente di posizione previdenziale anticipata riferibile al maturato prima del 1° gennaio 2007 oppure se, pur essendo imputabile a quanto maturato post 1° gennaio 2007, i versamenti effettuati nell'anno siano in misura inferiore alla soglia di deducibilità dei 5.164,57 euro ovvero, a decorrere dal 2026, inferiore alla soglia di deducibilità dei 5.300,00 euro).

Va evidenziato che in caso di contribuzioni eccedenti il massimale di deducibilità è necessaria un'espressa **dichiarazione da rendere al Fondo da parte dell'aderente** con la quale lo stesso disponga se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro, in assenza della quale il Fondo non può considerare le somme come reintegri, ai sensi dell'art. 11, comma 8, D.lgs. n. 252/2005. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, infatti, la documentazione probatoria è costituita dalla certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute che il Fondo provvederà a inviare all'aderente (es. Certificazione Unica) e dalla comunicazione presentata da quest'ultimo al Fondo circa la volontà di reintegrare l'anticipazione percepita recante l'indicazione delle somme reintegrate. Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine nella dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati i dati necessari per evidenziare il diritto al credito e la sua misura.

CONFERIMENTO DEL TFR PREGRESSO

Le somme versate al Fondo concorrono ad incrementare, convenzionalmente, la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito, indipendentemente dalla coincidenza della data di iscrizione al Fondo con quella in cui l'aderente è stato assunto, da cui decorre l'accumulo del TFR conferito.

Gli importi versati a titolo di TFR pregresso concorrono a formare, rispettivamente, il montante maturato entro il 31 dicembre 2000, quello maturato dopo il 1° gennaio 2001 e dal 1° gennaio 2007, ancorché la situazione esistente nella forma pensionistica dell'iscritto non registri alcun montante riferito al periodo antecedente il 1° gennaio 2007 e, ai fini della loro tassazione, si applicheranno le disposizioni vigenti *pro tempore*, considerando quali anni di effettiva contribuzione al Fondo i periodi di formazione del TFR. Va tuttavia precisato che tale attribuzione convenzionale rileva ai soli fini della determinazione del regime fiscale applicabile alle prestazioni e non comporta altre conseguenze come, ad esempio, l'acquisizione della qualifica di "vecchio iscritto" per gli aderenti che non risultavano tali prima del conferimento del TFR pregresso.

REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE - TASSAZIONE DEI RENDIMENTI

I fondi pensione non sono soggetti a IRPEF, IRES e IRAP.

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una **imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%** che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta, prelevata annualmente dal patrimonio del fondo pensione.

I redditi derivanti da titoli pubblici italiani ed equiparati, oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella cosiddetta “*white list*” concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,5% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,5% di tali rendimenti. Il medesimo criterio di tassazione dei redditi derivanti dagli investimenti in titoli pubblici italiani ed equiparati, da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella *white list* viene applicato anche nel caso in cui il fondo pensione investa indirettamente negli stessi tramite OICR.

I fondi pensione possono destinare somme, fino al 10% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli “investimenti qualificati”² nonché ai “piani di risparmio a lungo termine” (PIR). Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato o i PIR devono essere detenuti per almeno cinque anni. I redditi derivanti dagli investimenti qualificati nonché dai PIR sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva del 20% gravante sul fondo pensione e incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate agli iscritti.

Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale non concorra a determinare il risultato netto del periodo, sono operate delle ritenute a titolo di imposta.

Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.

² Per “investimenti qualificati” si intendono le somme investite in:

- a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
- b) in quote o azioni di OICR residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a);
- c) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia (art. 106 TUB) o da istituti di pagamento (art. 114 TUB) ovvero da soggetti vigilati operanti sul territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'UE;
- d) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE. Ai sensi del comma 213 dell'art. 1 della predetta legge 245/2018, sono Fondi per il Venture Capital gli OICR che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti in favore di PMI (cfr. raccomandazione 2003/361/CE) non quotate residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE con stabile organizzazione in Italia e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a) non hanno operato in alcun mercato; b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni erogate dai fondi pensione sono assoggettate alla tassazione prevista dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente. Vengono individuati tre distinti periodi fiscali che si applicano rispetto ai momenti nei quali la posizione è stata accumulata nel fondo pensione:

- a partire dal 1.1.2007;
- nel periodo compreso tra il 1.1.2001 e il 31.12.2006;
- nel periodo fino al 31.12.2000.

Relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino al 31.12.2006 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR (c.d. riliquidazione).

REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI SUL MONTANTE MATURATO DAL 1.1.2007

A. PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE³

Sulle prestazioni pensionistiche erogate, sia in capitale che in rendita, è operata una ritenuta a titolo d'imposta con **aliquota del 15%, che si riduce fino al 9%** in relazione alla durata del periodo di partecipazione alla previdenza complementare⁴, in ragione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione superiore al 15esimo anno di partecipazione.

Per anno di partecipazione si deve intendere un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione alla previdenza complementare, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi; se la data di adesione è anteriore al 01 gennaio 2007, gli anni di iscrizione antecedenti alla predetta data sono da computarsi sino ad un massimo di 15.

La **base imponibile** delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, ovvero i rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

Sulla prestazione pensionistica in forma di rendita l'imposta sostitutiva è applicata volta per volta sull'ammontare della prestazione erogata.

In caso di pensione erogata in tutto o in parte in forma di rendita, sul rendimento finanziario annualmente riconosciuto dalla Compagnia di assicurazione a titolo di rivalutazione della rendita viene applicata l'imposta sostitutiva del 26%⁵. Attraverso la riduzione della base imponibile nella misura del 48,08% della quota di proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati, nonché da obbligazioni emesse da Stati "white list", viene riconosciuta una minore tassazione di tali proventi il cui investimento diretto fruisce dell'aliquota del 12,50%. Tale rendimento viene scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione.

³ L'art. 11 D.lgs. n. 252/2005 stabilisce che il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni del regime pubblico obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare (3 anni nel caso in cui il lavoratore cessi il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e si sposta tra Stati membri dell'Unione europea). Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate, a richiesta dell'iscritto:

- interamente in rendita;

- in forma mista, ovvero sia parte in rendita e parte in capitale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato. Per i "vecchi iscritti" il limite del 50% del montante erogabile in capitale opera solo per la posizione maturata dal 2007;

- interamente in capitale, nel caso in cui dalla conversione in rendita del 70% della posizione individuale accumulata derivi un importo della pensione complementare inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS. Tale facoltà è riconosciuta anche all'aderente che abbia la qualifica di "vecchio iscritto": in tal caso, però si ha l'integrale applicazione, anche sul montante della prestazione accumulata a partire dal 1° gennaio 2007, del regime fiscale vigente al 31 dicembre 2006.

⁴ Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta, si fa presente che il "periodo di partecipazione" viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006. Se la data di iscrizione è anteriore all'01.01.2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

⁵ Sul rendimento annuo finanziario prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva che fino al 2011 è pari al 12,50%. Per la parte di plusvalenza maturata dall'01.01.2012 la misura dell'imposta sostitutiva è invece prevista fino ad un massimo del 20%; dall'01.07.2014 pari al 26%.

VECCHI ISCRITTI - PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Le prestazioni pensionistiche dei fondi pensione possono essere erogate in capitale al massimo per il 50%; il restante 50% è necessariamente erogabile in rendita.

I vecchi iscritti mantengono, comunque, la facoltà di percepire l'intera prestazione in capitale. Su quanto maturato dal 1° 1.2007 si applica, però, la meno favorevole fiscalità (che prevede in particolari fattispecie la tassazione IRPEF su rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva) in vigore fino al 31.12.2006 (art. 23 D.lgs. n. 252/2005).

A seguito di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate con circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007, i "vecchi iscritti" possono usufruire del più favorevole regime fiscale introdotto dall'01.01.2007 (art. 11 del D.lgs. n. 252/2005), facendone espressa richiesta al Fondo. L'esercizio di tale opzione comporta l'obbligo di percepire la prestazione, maturata dall'01.01.2007, per il 50% in forma di rendita qualora il 70% del maturato dall'01.01.2007, convertito in rendita, sia maggiore del 50% dell'assegno sociale. Il Fondo provvede a verificare se sussiste tale obbligo e, in caso positivo, prima di procedere alla liquidazione, ne informa l'iscritto per consentirgli di valutare ulteriori opzioni. La scelta, da parte dei "vecchi iscritti", per la fiscalità più favorevole comporta anche l'esenzione dalla tassazione dei rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva.

B. RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (R.I.T.A.)

La parte imponibile della R.I.T.A., determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con applicazione dell'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare del richiedente è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Si precisa che, poiché le somme richieste a titolo di RITA continuano, al netto delle rate di volta in volta erogate, a rimanere in gestione presso il Fondo, la misura dell'aliquota applicabile alla singola rata continua a degradare anche in corso di erogazione della RITA in ragione dell'aumentare dell'anzianità di iscrizione alla previdenza complementare.

Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Il percettore della RITA ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva optando per l'applicazione della tassazione ordinaria; ciò comporta come conseguenza che per tale reddito spettano le detrazioni di cui all'art. 13, c. 1 TUIR. È possibile effettuare tale scelta nella dichiarazione dei redditi attraverso l'inserimento dell'apposito codice nella casella relativa ai "casi particolari" prevista nel riquadro relativo ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati.

C. RISCATTI

Vengono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla previdenza complementare con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali⁴, le somme erogate a titolo di:

- riscatto parziale nella misura del 50% per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- riscatto totale per invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) oppure a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;

- riscatto totale per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica. Con riferimento alle somme erogate dal Fondo agli eredi a seguito del decesso dell'aderente, si segnala che l'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 70/E del 18.12.2007, ha chiarito che le stesse sono escluse dall'applicazione dell'imposta di successione, al pari delle indennità di fine rapporto e delle indennità equipollenti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

La predetta ritenuta si applica sulle somme erogate a titolo di riscatto al netto dei redditi già assoggettati a imposta: rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo (imponibile fiscale).

Sulle somme erogate a titolo di riscatto totale o parziale per cause diverse da quelle descritte in precedenza si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.

D. TRASFERIMENTI

Le operazioni di trasferimento della posizione individuale verso forme pensionistiche disciplinate dal D.lgs. n. 252/2005 sono esenti da ogni onere fiscale.

E. ANTICIPAZIONI

Le anticipazioni della posizione individuale sono assoggettate a un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate. In particolare, nel caso in cui l'aderente al Fondo richieda:

- **un'anticipazione per spese sanitarie** a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta (rendimenti e contributi non dedotti), è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali⁴;
- **un'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione** per sé o per i figli o per la **realizzazione sulla prima casa di abitazione degli interventi di ristrutturazione** di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 DPR n. 380 del 6 giugno 2001, relativamente, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta (rendimenti e contributi non dedotti), si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23%;
- **un'anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente**, al netto dei redditi già assoggettati a imposta (rendimenti e contributi non dedotti), si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI SUI MONTANTI MATURATI FINO AL 31.12.2006

L'art. 23, c. 1 D.lgs. n. 252/2005 individua nel 1° gennaio 2007 la data di entrata in vigore della nuova normativa; tuttavia, per coloro che alla predetta data risultino già iscritti a forme pensionistiche complementari, il comma 5 del medesimo art. 23 stabilisce che:

- le disposizioni del D.lgs. n. 252/2005 concernenti la deducibilità dei premi e dei contributi versati, il regime di tassazione delle prestazioni erogate si rendono applicabili ai montanti maturati a decorrere dall'01.01.2007;
- relativamente ai montanti già maturati a tale data, continuano a trovare applicazione le disposizioni pro tempore vigenti nei diversi periodi di maturazione (ad eccezione dell'art. 20, comma 1, secondo periodo del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) che dispone la riliquidazione delle prestazioni in capitale);
- il conguaglio dell'imposta assolta in via provvisoria sulle anticipazioni ante 2007 avviene in sede di tassazione della prestazione definitiva;
- per le prestazioni erogate anteriormente all'01.01.2007 per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto alla medesima data all'iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute in conseguenza della riliquidazione non si dà luogo alla riliquidazione stessa.

Nei confronti degli aderenti alla data del 31.12.2006 continua a trovare applicazione, limitatamente ai montanti delle prestazioni accumulati fino al 31 dicembre 2006, la previgente disciplina fiscale:

A. PRESTAZIONI EROGATE SOTTO FORMA DI RENDITA

- **Montante maturato fino al 31.12.2000:** è assoggettato a tassazione progressiva dell'87,5% dell'importo della rendita calcolata sul montante maturato fino al 31.12.2000;
- **Montante maturato dal 01.01.2001:** è assoggettato a tassazione progressiva per la sola parte derivante dai contributi dedotti e dalle quote di TFR, i rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 12,5%.

B. PRESTAZIONI SOTTO FORMA DI CAPITALE (COMPRESSE LE ANTICIPAZIONI)

- **Montante maturato al 31.12.2000:** sull'imponibile, ovverosia il montante maturato al netto dei contributi del lavoratore inferiori al 4% della retribuzione e della franchigia sul TFR, si applica la tassazione separata ai sensi dell'art.17-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986) e successive modifiche e integrazioni.
- **Montante maturato dall'01.01.2001:** l'imponibile, ovverosia il montante maturato al netto dei rendimenti e dei contributi non dedotti, è assoggettato a tassazione separata, ad eccezione delle ipotesi di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione non conseguente a pensionamento o ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti che, invece, sono soggette a tassazione progressiva.

Se l'importo liquidato in capitale è inferiore ad un terzo dell'intera posizione maturata, l'aliquota di tassazione separata si applica limitatamente alla quota parte corrispondente ai contributi dedotti ed alle quote di TFR.

Se, al contrario, l'importo liquidato in capitale è superiore ad un terzo dell'intera posizione maturata, l'aliquota di tassazione separata si applica non solo sulla quota parte relativa ai contributi dedotti ed alle quote di TFR ma anche su quella corrispondente ai rendimenti finanziari.

Per le Anticipazioni, sulla parte di montante maturato dal 01.01.2001, per imponibile da assoggettare a tassazione separata si intende il montante comprensivo dei rendimenti e al netto dei contributi non dedotti.

C. RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (R.I.T.A.)

La parte imponibile della R.I.T.A. è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con applicazione dell'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Tuttavia, l'imponibile varia in relazione al periodo di maturazione dei montanti:

- **Montante maturato al 31.12.2000:** Per imponibile si intende il montante maturato al netto dei contributi del lavoratore inferiori al 4% della retribuzione e della franchigia sul TFR.

VECCHI ISCRITTI

Le prestazioni a titolo di RITA, erogate ad un "vecchio iscritto" e riferite ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000, sono soggette alla aliquota del 15% riducibile fino ad un minimo del 9%. Alle prestazioni a titolo di RITA erogate ad un "vecchio iscritto", sulla quota parte di prestazione relativa ai rendimenti finanziari, non è applicabile la ritenuta a titolo di imposta del 12,50% di cui all'art. 6 l. n. 482/1985.

- **Montante maturato dall'01.01.2001:** Per imponibile si intende il montante maturato al netto dei rendimenti e dei contributi non dedotti.

VECCHI ISCRITTI

Limitatamente ai "vecchi iscritti" che non optino per l'applicazione, rispetto ai montanti maturati a partire dal 1.1.2007, del regime in vigore a partire da tale data, lo scomputo della componente finanziaria è consentito a condizione che l'ammontare della prestazione in capitale non sia superiore ad un terzo del montante.